



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO "DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DI ACCESSO, DI TENUTA E CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DELLE SOCIETA' DI CUI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N. 47 - LEGGE SULLE SOCIETA' E SUCCESSIVE MODIFICHE"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

il presente Decreto Delegato "*Disposizioni sulle modalità di accesso, di tenuta e consultazione del Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 - Legge sulle società e successive modifiche*" si propone di dettare chiare disposizioni in merito alla corretta modalità di accesso, tenuta e consultazione del Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 - Legge sulle società e successive modifiche.

Nello specifico, il presente decreto delegato è così strutturato:

l'articolo 1 definisce le modalità di tenuta del Registro delle Società e dei suoi contenuti e prevede le verifiche che l'Ufficio Attività Economiche deve espletare ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 come modificato dall'articolo 1 della Legge 24 maggio 2022 n.80.

L'articolo 2 dispone che, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, la consultazione del Registro informatico è pubblica e chiunque può prendere libera visione dei dati presenti alla data di accesso tramite ricerca effettuata esclusivamente per nome, numero di iscrizione della società, codice operatore economico, anche avvalendosi del portale della Pubblica Amministrazione.

Il comma 2 prevede la possibilità di effettuare ricerche anche sui dati storici per i professionisti e taluni soggetti espressamente indicati.

Si precisa che il dato storico relativo ai soci è pubblico in applicazione dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, divenuto efficace a far data dal 9 aprile 2018.

Il comma 3 esplicita la possibilità di effettuare ricerche senza alcuna limitazione per taluni soggetti quali: Autorità Giudiziaria, AIF, Uffici con funzioni ispettive e di controllo, Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di PG, dietro apposita istanza.

Al comma 4 si prevede che alla stessa categoria di soggetti di cui sopra, unitamente agli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, è consentito l'accesso agli atti depositati presso l'ufficio.

Gli ultimi due commi riportano disposizioni già ad oggi in vigore, ovvero il rilascio da parte dell'UAE al Servizio Esattoria della Banca Centrale di San Marino della visura della situazione economico-patrimoniale del debitore ed il rilascio da parte dell'UAE agli eredi dei dati utili ai fini dell'espletamento delle pratiche successorie.

L'articolo 3 individua le diverse modalità di accesso mentre l'articolo 4, disciplina le modalità di rilascio dei Certificati di Vigenza.

L'articolo 5 modifica l'articolo 28 della Legge 24 maggio 2022 n. 80 prevedendo che l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 7, 8, 10, 21, 22, 23 e 24 della citata Legge decorrerà dal 15 gennaio 2023. Altresì, decorrerà dal 15 gennaio 2023 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto delegato e dell'articolo 2 del decreto delegato 22 agosto 2022 n.115. Pertanto nelle more dell'applicazione delle citate disposizioni resta salva l'applicazione delle precedenti norme.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento sia necessario per una corretta gestione del Registro delle Società, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Segretario di Stato
Fabio Righi